

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

---

**Doc. LXXIII-bis**  
**n. 8**

## ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 31 dicembre 2019)

*(Articolo 14, della legge 24 dicembre 2012, n.234)*

**Presentato dal Ministro per gli affari europei**

(AMENDOLA)

---

**Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 2020**

---

PAGINA BIANCA

**ALL I**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

***1) Classificazione per settore e materia***

AGRICOLTURA  
AMBIENTE  
APPALTI PUBBLICI  
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE  
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO  
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI  
FISCALITA' E DOGANE  
ENERGIA  
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI  
LAVORO E POLITICHE SOCIALI  
MERCATO INTERNO  
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA  
POLITICHE DI COESIONE  
PROPRIETA' INTELLETTUALE  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI  
TUTELA DEI DATI PERSONALI

***2) Classificazione per settore e materia***

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI  
AFFARI ESTERI  
AFFARI INTERNI

AGRICOLTURA  
AMBIENTE  
APPALTI  
COMUNICAZIONI  
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO  
ENERGIA  
FISCALITA' E DOGANE  
GIUSTIZIA  
LAVORO E AFFARI SOCIALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE  
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO  
PESCA  
SALUTE  
TRASPORTI  
TUTELA DEI CONSUMATORI

**3) Classificazione per Amministrazione capofila**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
MINISTERO PER I BENI, LE ATTIVITA' CULTURALI  
MINISTERO DELLA DIFESA  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL  
TURISMO  
MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  
EUROPEI  
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

**AlI.II**

*Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*(ottobre-dicembre 2019)*

**1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento**

**1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

**1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

**1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

ALL.II**2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

**3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE****3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><b><u>T-313/15 e</u></b> <b><u>T-317/15</u></b> <b><u>ITALIA/</u></b> <b><u>COMMISSIONE</u></b>  5-set-19</p>	<p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</b></p> <p>Regime linguistico - Bandi di concorso generali per l'assunzione di amministratori - Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Regolamento n. 1 - Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto - Principio di non discriminazione - Proporzionalità – Ricorso manifestamente fondato</p>	<p>1) Le cause T-313/15 e T-317/15 sono riunite ai fini della presente ordinanza.</p> <p>2) Il bando di concorso generale EPSO/AD/301/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (AD 5), e il bando di concorso generale EPSO/AD/302/15, per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore dell'audit (AD 5), sono annullati.</p> <p>3) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b>  RICORSI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ACCOLTI</p>

ALL.II**3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta

**4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane**

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-569/18</u> <u>ITALIA</u>  <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u>  17-ott-19	Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Concorrenza leale - Mozzarella di Bufala Campana DOP - Obbligo di separare gli spazi di produzione della "Mozzarella di Bufala Campana DOP"	L'art. 4, lettera c), e l'art. 7.1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dispone che l'attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP) «Mozzarella di Bufala

ALL.II

		Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
		<p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
		<b>AMBIENTE</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p style="text-align: center;"><b>C-212/18</b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>TAR</b> <b><u>PIEMONTE</u></b></p> <p style="text-align: center;">24-ott-19</p>	<p>Direttiva 2008/98/CE - Rifiuti - Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico - Articolo 6, paragrafi 1 e 4 - Cessazione della qualifica di rifiuto - Direttiva 2009/28/CE - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Articolo 13 - Procedure nazionali di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili - Utilizzo di bioliquido come fonte di alimentazione di una centrale di produzione di energia</p>	<p>L'art. 6, para. 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, e l'art. 13.1 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un'istanza di autorizzazione a sostituire il metano - quale fonte di alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica che genera emissioni in atmosfera - con una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell'elenco delle categorie di combustibili ottenuti dalla biomassa autorizzati a tal fine e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di</p>

ALL.II

	elettrica	<p>autorizzazione dell'utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l'utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<p><b>Causa</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>C-552/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>CONSIGLIO DI STATO</u></b></p> <p style="text-align: center;">20-nov-19</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) - Affidamento di appalti pubblici di servizi - Motivi di esclusione facoltativi - Grave illecito professionale - Messa in discussione dell'integrità dell'operatore economico - Contratto precedente - Esecuzione - Inadempimenti -</p>	<p><b>Dispositivo</b></p> <p>L'art. 57.4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale la presentazione di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione di risoluzione di un contratto di appalto pubblico, adottata da un'amministrazione aggiudicatrice in ragione di un «grave illecito professionale», verificatosi in sede di esecuzione di tale contratto, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indica una nuova gara d'appalto di escludere un operatore, nella fase della selezione degli offerenti, sulla base di una valutazione</p>

ALL.II

	Risoluzione - Ricorso giurisdizionale - Valutazione dell'inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice - Impedimento fino alla fine del procedimento giudiziario	dell'affidabilità dell'operatore stesso
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-402/18</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 27-nov-19	Articoli 49 e 56 TFUE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 25 - Subappalto - Normativa nazionale che limita la possibilità di subappaltare al 30% dell'importo totale dell'appalto pubblico e che vieta che i prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto siano ridotti di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione	La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev'essere interpretata nel senso che: - essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita al 30% la quota parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi; - essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate di oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione
		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
	<b>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-385/18</u>	Aiuti di Stato - Nozione - Impresa pubblica ferroviaria in difficoltà -	1) L'art. 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad

ALL.II

<p><b>ITALIA</b> <b>CONSIGLIO DI STATO</b> 19-dic-19</p>	<p>Misure di aiuto - Stanziamento di un aiuto finanziario - Obiettivo - Continuità operativa dell'impresa pubblica ferroviaria - Stanziamento finanziario e partecipazione nel capitale di tale impresa pubblica - Trasferimento al capitale di un'altra impresa pubblica - Criterio dell'investitore privato - Obbligo di previa notificazione degli aiuti nuovi</p>	<p>effettuare, tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo per quest'ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE.</p> <p>2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui misure, quali lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un'impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie o il trasferimento dell'intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un'altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell'obbligo per quest'ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima, siano qualificate come «aiuti di Stato» ai sensi dell'art. 107 TFUE, spetta al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione europea, in violazione del disposto dell'art. 108.3 TFUE, e devono pertanto essere considerati illegittimi.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	---	---

ALL.II

<b>ENERGIA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-364/18</u> <u>C-365/18</u> <u>ITALIA</u>  <u>TAR</u> <u>LOMBARDIA</u>  7-nov-19	Direttiva 94/22/CE - Energia - Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Canoni - Metodi di calcolo - Indici QE e Pfor - Carattere discriminatorio	L'art. 6.1 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, letto alla luce del sesto considerando della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in conformità della quale l'importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale è calcolato in funzione di un indice basato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili a medio e a lungo termine e non, invece, di un indice che riflette il prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo.  <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-213/18</u> <u>ITALIA</u>  <u>TRIBUNALE DI</u> <u>ROMA</u>	Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, paragrafo 1,	1) L'art. 7, punto 1, l'art. 67 e l'art. 71.1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l'articolo 33 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo

Al.II

7-nov-19	<p>lettera a) - Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 5, 7, 9 e 12 - Convenzione di Montreal - Competenza - Articoli 19 e 33 - Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli</p>	<p>internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un'azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell'ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell'articolo 33 di detta convenzione.</p> <p>2) L'art. 33.1 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell'ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL</p>
----------	--	---

ALL.II

		GOVERNO ITALIANO
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b>C-396/18</b> <b><u>ITALIA</u></b> <b><u>CORTE DI</u></b> <b><u>CASSAZIONE</u></b>  7-nov-19	Regolamento (UE) n. 1178/2011 - Allegato I, punto FCL.065 - Ambito di applicazione ratione temporis - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Discriminazione fondata sull'età - Articolo 2, paragrafo 5 - Articolo 4, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede la cessazione automatica del rapporto di lavoro all'età di 60 anni - Piloti di aeromobili - Tutela della sicurezza nazionale	L'art. 2.5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisce aeromobili nell'ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungono l'età di 60 anni, a condizione che tale normativa sia necessaria alla sicurezza pubblica, ai sensi della disposizione sopra citata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.  L'art. 4.1 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda la cessazione automatica del rapporto di lavoro dei piloti alle dipendenze di una società che gestisce aeromobili nell'ambito di attività connesse alla tutela della sicurezza nazionale di uno Stato membro, allorché detti piloti raggiungono l'età di 60 anni, a condizione che tale normativa sia proporzionata, ai sensi della

ALL.II

		disposizione sopra citata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>		<b>Dispositivo</b>
<b>C-618/18</b> <b>ITALIA</b>	Politica sociale - Lavoro a tempo determinato - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP - Nozione di "lavoratore a tempo determinato" - Giudici di pace - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta		La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L'Aquila (Italia), con ordinanza del 19 settembre 2018, è manifestamente irricevibile.
<b>GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA</b> 17-dic-19			VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
<b>MERCATO INTERNO</b>			
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>		<b>Dispositivo</b>
<b>C-465/18</b> <b>ITALIA</b>	Libertà di stabilimento - Cessione di una farmacia nell'ambito di una procedura di gara - Normativa nazionale - Diritto di prelazione in favore dei dipendenti della farmacia ceduta		L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest'ultima mediante gara.
<b>CONSIGLIO DI STATO</b> 19-dic-19			VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO

Al.II

<b>POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA</b>	
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>
<b>Causa</b>	<b>Dispositivo</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-255/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>TAR LAZIO</u></b></p> <p style="text-align: center;">14-nov-19</p>	<p>Direttiva 2014/59/UE - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi - Meccanismo nazionale di finanziamento - Autorità di risoluzione - Fondo nazionale - Articoli 103 e 104 - Obbligo di contribuzione - Contributi ex ante e contributi straordinari ex post - Calcolo - Trasposizione tardiva della direttiva - Regolamento delegato (UE) 2015/63 - Articoli 12 e 14 - Nozione di "cambiamento di status" - Incidenza sull'obbligo di contribuzione</p> <p>1) La nozione di «cambiamento di status», ai sensi dell'art. 12.2 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, deve essere interpretata nel senso che comprende un'operazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mediante la quale un ente cessa, nel corso dell'anno, di essere soggetto alla vigilanza dell'autorità di risoluzione nazionale a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera nella sua società madre e che, di conseguenza, tale operazione non incide sull'obbligo di tale ente di versare integralmente i contributi ordinari dovuti per l'anno di contribuzione di cui trattasi.</p> <p>2) L'art. 12.2 del regolamento delegato 2015/63 deve essere interpretato nel senso che si applica al caso in cui la fusione transfrontaliera per incorporazione di un ente, situato in uno Stato membro, nella sua società madre, stabilita in un altro Stato membro, e la conseguente estinzione di tale ente incorporato sono avvenute nel 2015, mentre né l'autorità di risoluzione nazionale né il fondo nazionale erano stati ancora formalmente istituiti dal primo Stato membro e i contributi non erano ancora stati calcolati.</p> <p>3) L'art. 104 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e</p>

ALL.II

		<p>del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, deve essere interpretato nel senso che un ente situato in uno Stato membro, che si è fuso per incorporazione con una società madre stabilita in un altro Stato membro a una data anteriore all'istituzione di un contributo straordinario da parte dell'autorità di risoluzione nazionale del primo Stato membro, non è tenuto al pagamento di tale contributo.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO LIMITATAMENTE AI PRIMI DUE PUNTI DEL DISPOSITIVO</p>
<p><b>Causa</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>C-414/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b> <b><u>TAR LAZIO</u></b> 3-dic-19</p>	<p style="text-align: center;"><b>Oggetto</b></p> <p>Direttiva 2014/59/UE - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Contributi annuali - Calcolo - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 - Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo</b></p> <p>L'art. 103.2 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento</p>

ALL.II

	<p>di un organismo dell'Unione - Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) - Procedimento dinanzi ai giudici nazionali - Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell'Unione - Regolamento delegato (UE) 2015/63 - Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi - Interconnessioni tra più banche</p>	<p>della risoluzione, devono essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi ad un fondo nazionale di risoluzione contemplati dal citato art. 103.2.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p>SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA, NEL MERITO, DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>TRASPORTI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-515/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p><b><u>CONSIGLIO</u></b> <b><u>DISTATO</u></b></p> <p>24-ott-19</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri - Trasporto per ferrovia - Contratti di servizio pubblico - Aggiudicazione diretta - Obbligo di previa pubblicazione di un avviso riguardante l'aggiudicazione diretta - Portata</p>	<p>L'art. 7, para. 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un'offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una</p>

ALL.II

	<p>valutazione comparativa e, dall'altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.</p>
	<p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

5) *Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)*

<b>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b>C-435/18</b> <u><b>GERMANIA</b></u> 12-dic-19</p>	<p>Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa – Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall'intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell'acquisto dei beni oggetto dell'intesa</p>	<p>L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che le persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato da un'intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni, nella forma di prestiti agevolati, ad acquirenti di prodotti offerti su tale mercato, possono chiedere la condanna delle imprese che hanno partecipato a tale intesa al risarcimento del danno che hanno subito in ragione del fatto che, essendo stato l'importo di tali sovvenzioni più elevato di quanto non sarebbe stato in assenza di detta intesa, queste persone non hanno potuto utilizzare la differenza ad altri fini più lucrativi.</p>

Al.II

		<p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>FISCALITA' E DOGANE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b>C-715/18</b> <b><u>GERMANIA</u></b> 19-dic-19</p>	<p>Fiscaltà – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà, per gli Stati membri, di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Allegato III, punto 12 – Aliquota IVA ridotta applicabile all'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte – Questione dell'applicazione di questa aliquota ridotta alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni in un porto turistico – Confronto con la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli – Parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale</p>	<p>L'art. 98.2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni.</p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		

ALL.II

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-302/18</u> <u>BELGIO</u></p> <p>3-ott-19</p>	<p>Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti</p>	<p>L'art. 5.1, lettera a), della direttiva 2003/109 del Consiglio, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «risorse» di cui a tale disposizione non riguarda unicamente le «risorse proprie» del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse messe a disposizione di tale richiedente da un terzo purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, siano considerate stabili, regolari e sufficienti.</p> <p><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p>SENTENZA NON CONFORME</p> <p>RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<p><u>C-128/18</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>15-ott-19</p>	<p>Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Motivi di rifiuto di esecuzione – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro</p>	<p><b>Dispositivo</b></p> <p>L'art. 1.3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni</p>

AlI.II

<p>emittente — Valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione</p> <p>— Criteri</p>	<p>di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistono seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato articolo 4 della Carta, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell'ambito di detto istituto. Questa valutazione non è limitata al controllo delle insufficienze manifeste. Ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.</p> <p>Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretato dalla Corte europea dei diritti</p>
--	---

ALL.II

dell'uomo. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

La constatazione, da parte della suddetta autorità, dell'esistenza di seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata correrà un rischio siffatto, in ragione delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere posta in bilanciamento, al fine di decidere su tale consegna, con considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci.

Al.II

		<p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Causa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>C-627/19 PPU</b> <b>PAESI BASSI</b>  12-dic-19</p>	<p style="text-align: center;"><b>Oggetto</b></p> <p>Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d'arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro (Belgio, nella fattispecie) ai fini dell'esecuzione di una pena</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo</b></p> <p>La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro la quale, mentre attribuisce la competenza a emettere un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena a un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, non prevede l'esistenza di un ricorso giurisdizionale distinto contro la decisione della suddetta autorità di emettere un tale mandato d'arresto europeo.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME  RISPETTO ALLA NORMATIVA BELGA  LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;"><b>Causa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>C-421/18</b> <b>BELGIO</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Oggetto</b></p> <p>Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo</b></p> <p>L'art. 1.1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la</p>

**All.II**

5-dic-19	<p>1215/2012 — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Articolo 7, punto 1, lettera a) — Competenza speciale in materia contrattuale — Nozione di “materia contrattuale” — Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati</p>	<p><b>competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia relativa all'obbligo, per un avvocato, di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell'ordine degli avvocati al quale appartiene ricade nell'ambito di applicazione di tale regolamento solo a condizione che, chiedendo a detto avvocato l'esecuzione dell'obbligo in questione, l'ordine di cui trattasi non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell'esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p> <p><b>L'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un'azione con la quale un ordine di avvocati miri ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali di cui quest'ultimo sia debitore e aventi essenzialmente lo scopo di finanziare servizi, come i servizi assicurativi, deve essere considerata come un'azione in «materia contrattuale», ai sensi della disposizione citata, purché tali contributi costituiscano la contropartita di prestazioni fornite dall'ordine di cui trattasi ai suoi iscritti e siffatte prestazioni siano liberamente concordate dall'iscritto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME</b></p>
----------	---	---

Al.II

RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO	
MERCATO INTERNO	
Causa	Oggetto
<p><u>C-355/18</u> <u>C-356/18</u> <u>C-357/18</u> <u>C-479/18</u> <u>AUSTRIA</u></p> <p>19-dic-19</p>	<p>Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d'esercizio del diritto di rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell'impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione del contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione</p>
Dispositivo	<p>1) L'art. 15.1 della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l'art. 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (terza direttiva assicurazione vita); l'art. 35.1 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'assicurazione sulla vita, in combinato disposto con l'art. 36.1 della medesima direttiva, nonché l'art. 185.1 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), in combinato disposto con l'art. 186.1 della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia ad un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dal momento in cui il contraente dell'assicurazione è informato del fatto che il contratto è concluso, anche qualora l'informazione trasmessa dall'impresa di assicurazione a tale contraente</p>

ALL.II

<p>– ometta di precisare che il diritto nazionale applicabile al contratto non prevede alcun requisito formale ai fini dell'esercizio di detto diritto di rinuncia, o</p> <p>– indichi requisiti formali in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a tale contratto o dalle clausole contrattuali di detto contratto, purché una siffatta indicazione non privi i contraenti dell'assicurazione della possibilità di esercitare il loro diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l'informazione fosse stata esatta. Spetta ai giudici del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, se l'errore contenuto nell'informazione trasmessa al contraente dell'assicurazione privasse quest'ultimo di una siffatta possibilità.</p>	<p>2) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, in combinato disposto con l'articolo 31 della direttiva 92/96, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di informazione trasmessa dall'impresa di assicurazione al contraente, riguardante il diritto di rinuncia di quest'ultimo, o in presenza di un'informazione trasmessa dall'impresa di assicurazione che sia errata al punto di privare il contraente della possibilità di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate se l'informazione fosse stata esatta, il termine per l'esercizio del diritto di rinuncia non decorre, anche se il contraente dell'assicurazione è venuto a conoscenza dell'esistenza del diritto di rinuncia con altri mezzi.</p> <p>3) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, in combinato disposto con</p>
--	---

ALL.II

<p>L'art. 31 della direttiva 92/96, e l'art. 35.1 della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l'art. 36.1 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, una volta risolto il contratto e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti da quest'ultimo, tra cui, in particolare, il versamento, da parte dell'impresa di assicurazione, del valore di riscatto, il contraente dell'assicurazione può ancora esercitare il suo diritto di rinuncia, purché il diritto applicabile al contratto non disciplini gli effetti giuridici dell'assenza di informazione sul diritto di rinuncia o della trasmissione di un'informazione errata.</p> <p>4) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, l'art. 35.1 della direttiva 2002/83 e l'art. 185.1 della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l'impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare a un contraente dell'assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia solo il valore di riscatto.</p> <p>5) L'art. 15.1 della direttiva 90/619, l'art. 35.1 della direttiva 2002/83 e l'art. 186.1 della direttiva 2009/138 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un termine di prescrizione di tre anni per l'esercizio del diritto agli interessi compensativi connesso alla restituzione di somme indebite richiesta da un contraente dell'assicurazione che abbia esercitato il suo diritto di rinuncia, purché la fissazione di un siffatto termine non rimetta in discussione l'effettività del diritto di rinuncia di tale contraente, circostanza che spetta al giudice del rinvio nella causa C-479/18 verificare.</p>		<p>VALUTAZIONE:</p>
---	--	---------------------

Al.II

		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
<b>PROPRIETA' INTELLETTUALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-432/18</u> <u>BELGIO</u> 4-dic-19	Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti (CE) n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione – Portata	L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.  <b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA NON CONFORME  RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DAL CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.
<b>TUTELA DEI DATI PERSONALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-673/17</u>	Direttiva 95/46/CE – Direttiva	1) L'art. 2, lettera f), e l'art. 5.3 della direttiva 2002/58/CE del

**All.II**

<p><b><u>GERMANIA</u></b> 1-ott-19</p>	<p>2002/58/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Cookie – Nozione di consenso dell’interessato – Dichiarazione di consenso mediante una casella di spunta preselezionata</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, letti in combinato disposto con l’art. 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e altresì con l’art. 4, punto 11, e l’art. 6.1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il consenso di cui a tali disposizioni non è validamente espresso quando l’archiviazione di informazioni o l’accesso a informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet attraverso cookie sono autorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.</p> <p>2) L’art. 2, lettera f), e l’art. 5.3 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letti in combinato disposto con l’articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46, nonché con l’art. 4, punto 11, e l’art. 6.1, lettera a), del regolamento 2016/679, non devono essere interpretati in modo diverso a seconda che le informazioni archiviate o consultate nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet costituiscano o meno dati personali, ai sensi della direttiva 95/46 e del regolamento</p>
--	---	---

ALL.II

		<p>2016/679.</p> <p>3) L'art. 5.3 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, deve essere interpretato nel senso che il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali cookie rientrano tra le informazioni che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente di un sito Internet.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	---

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-616/17</u> <b>FRANCIA</b>	Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento	Dall'esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n.

ALL.II

1-ott-19	(CE) n. 1107/2009 - Validità - Principio di precauzione - Definizione della nozione di "sostanza attiva" - Cumulo di sostanze attive - Affidabilità della procedura di valutazione - Accesso del pubblico al fascicolo - Test relativi alla tossicità a lungo termine - Pesticidi - Glifosato	1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-93/18</u> <u>REGNO</u> <u>UNTO</u> 2-ott-19	Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo ascendente diretto di cittadini dell'Unione minorenni - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Condizione della disponibilità di risorse sufficienti - Risorse economiche costituite da redditi provenienti da un'attività lavorativa esercitata senza titolo di soggiorno e permesso di lavoro	L'art. 7.1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che un cittadino dell'Unione minorenni dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-70/18</u> <u>PAESI BASSI</u> 3-ott-19	Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 2/76 - Articolo 7 - Decisione n. 1/80 - Articolo 13 - Clausole di "standstill" - Nuova	L'art. 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il

Al.II

	<p>restrizione — Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale — Ragioni imperative di interesse generale — Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti — Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Diritto al rispetto della vita privata — Diritto alla protezione di dati personali — Proporzionalità</p>	<p>12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore di cittadini di Stati terzi, ivi compresi cittadini turchi, alla condizione che i loro dati biometrici siano rilevati, registrati e conservati in un archivio centrale, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una siffatta restrizione è tuttavia giustificata dall'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi in materia di identità e di documenti</p>
<p><b>Causa</b></p> <p><b><u>C-489/19 PPU</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>9-ott-19</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Decisione quadro 2002/584/GAI — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di “mandato d’arresto europeo” — Requisiti minimi di validità — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di “autorità giudiziaria emittente” — Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro — Status — Esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo — Potere del Ministro della giustizia di impartire istruzioni individuali — Convalida del mandato d’arresto europeo da parte di</p>	<p><b>Dispositivo</b></p> <p>La nozione di «mandato d’arresto europeo», di cui all’art. 1.1 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale nozione i mandati d’arresto europei emessi dalle procure di uno Stato membro, sebbene tali procure siano esposte al rischio di essere sottoposte, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, come un Ministro della giustizia, nell’ambito dell’emissione di tali mandati d’arresto, purché detti mandati d’arresto siano obbligatoriamente oggetto, per poter essere trasmessi da dette procure, di una convalida da parte di un tribunale che controlli in modo indipendente e obiettivo, avendo accesso all’intero fascicolo</p>

ALL.II

	un tribunale prima della sua trasmissione	penale in cui sono inseriti eventuali ordini o istruzioni individuali del potere esecutivo, le condizioni di emissione nonché la proporzionalità di tali mandati d'arresto, adottando così una decisione autonoma che conferisce loro forma definitiva.
<b>MERCATO INTERNO</b>		
<b>Causa</b>  <b><u>C-18/18</u></b> <b><u>AUSTRIA</u></b>  3-ott-19	<b>Oggetto</b>  Società dell'informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un'ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza	<b>Dispositivo</b>  La direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo art. 15.1 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: – ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni; – ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le

ALL.II

		<p>differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e</p> <p>– ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente.</p>
<p><b>Causa</b></p> <p><b>C-390/18</b> <b><u>FRANCIA</u></b> 19-dic-19</p>	<p><b>Oggetto</b></p> <p>Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell'informazione – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Attività consistente nel mettere in contatto albergatori, professionisti o privati, che dispongono di alloggi da dare in locazione, con persone che cercano questo tipo di sistemazione – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta a determinate restrizioni l'esercizio della professione di agente immobiliare – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino – Obbligo di notificare le misure che limitano la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione – Omessa notifica – Opponibilità – Procedimento penale</p>	<p><b>Dispositivo</b></p> <p>1) L'art. 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), che fa rinvio all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che un servizio di mediazione, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev'essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», disciplinato dalla direttiva 2000/31.</p>

**All.II**

	con costituzione di parte civile	<b>2) L'art. 3.4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che un privato può opporsi al fatto che siano applicate nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio della società dell'informazione, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non sono state notificate conformemente a detta disposizione.</b>
--	----------------------------------	---

ALL. III**Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***(ottobre-dicembre 2019)*

<b>AGRICOLTURA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-640/19	Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	Quote latte - Interpretazione dei Regolamenti nn. 856/1984, relativo all'organizzazione comune nei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 1, 2 e 3), 3950/1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari -artt. 1 e 2, comma 1- 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (art. 1, comma 1 ("Finalità") e 5 ("Definizioni")) e 1234/07, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (artt 55 ("Regimi di quote"), 64 ("Prelievo sulle eccedenze") e 65 ("Definizioni") (dubbio se il latte destinato alla produzione di formaggi DOP da esportarsi extra UE sia da computarsi nel calcolo delle quote e dei relativi quantitativi nazionali di riferimento. Nel caso di risposta affermativa, dubbio sulla validità della normativa nazionale nella parte in cui include e non esclude dal computo delle quote i quantitativi di latte destinato alla produzione DOP per l'export extra UE. Nel caso di risposta negativa, dubbio sulla legittimità delle fonti euro-unitarie con le finalità di tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all'art. 13, come confermato dal Reg. CEE nr. 510/2006 e dal Reg. 1151/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all'art. 4 di quest'ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell'esportazione extra UE)

<b>AMBIENTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-617/19	Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	Direttiva ETS – Interpretazione della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, con particolare riferimento all'esatta identificazione delle nozioni di "impianto" e di "collegamento tecnico" ivi contenute (dubbio sulla possibilità o meno di dar luogo, in caso di cessione della fonte di produzione energetica, allo scomputo delle emissioni dal sistema ETS a carico del soggetto cedente).
<b>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-705/19	Consiglio di Stato	Aiuti di Stato - Energia elettrica – Fonti rinnovabili - Importatori - Onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali - Interpretazione dei seguenti articoli del TFUE: 18 (divieto di discriminazione), 28, 30 (abolizione dei dazi doganali sulle importazioni) 34 (divieto di restrizioni quantitative sulle importazioni) 107, 108 (divieto di adottare misure di aiuto di Stato incompatibili con il mercato interno) e 110 (divieto di imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari) nonché degli artt. 6 e 13 dell'accordo di libero scambio CEE- Svizzera (abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e divieto di restrizioni quantitative sulle importazioni) e della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (Dubbio se le citate disposizioni ostino ad una normativa nazionale che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto)
C-608/19	Consiglio di Stato	Aiuti di Stato – Aiuti de minimis – Soglia massima di ammissione – Riduzione del finanziamento – Rinunzia a contributi pregressi - Interpretazione degli artt. 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». (Dubbio se l'impresa, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile, in virtù del cumulo con

		pregressi contributi possa chiedere l'adozione di misure idonee a consentire il rientro nella quota, quali la riduzione del finanziamento o la rinuncia al pregresso contributo, sino all'effettiva erogazione del contributo richiesto )
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-618/19	Consiglio di Stato	Contratti pubblici - Servizio di gestione delle tasse automobilistiche attribuite alle Regioni - Affidamento senza gara mediante partenariato pubblico-pubblico. Interpretazione dei principi eurounitari di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi. (dubbio se sia conforme al diritto UE una disciplina regionale, quale quella contenuta nella legge della Regione Campania n. 16 del 2014, art. 1 comma 12 che consente l'affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all'ACI)
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-652/19	Tribunale Ordinario di Milano	Disciplina del rapporto di lavoro. Licenziamenti collettivi - Interpretazione della direttiva europea 99/70 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nonché degli artt. 20 (Uguaglianza davanti alla legge) e 30 (Tutela in caso di licenziamento ingiustificato) della Carta dei diritti fondamentali della UE e della direttiva europea 98/59 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. (Dubbio se sia contraria alle citate disposizioni UE, ed in particolare ai principi di parità di trattamento di non discriminazione ed alle norme di tutela contro i licenziamenti collettivi, una legislazione nazionale che a fronte di licenziamenti collettivi illegittimi preveda regimi di tutela differenziati e non equiparabili sotto il profilo dell'adeguatezza dell'effettività della tutela e della capacità dissuasiva, in ragione del momento in cui il rapporto di lavoro si è instaurato o è stato convertito da tempo determinato a tempo indeterminato)
<b>MERCATO INTERNO</b>		

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-723/19	Consiglio di Stato	<p>Obblighi informativi e fiscali per i gestori di piattaforme on-line di intermediazione di servizi immobiliari - Interpretazione delle direttive 98/34/CE e 1535/2015/UE (artt. 4 e 5), che prevedono una procedura d'informazione per le regolamentazioni tecniche e le regole relative ai servizi della società dell'informazione e dell'art. 56 TFUE in materia di libera prestazione dei servizi. Interpretazione dei principi di non discriminazione, tutela del mercato, libertà di stabilimento e delle direttive 2000/31/CE, relativa agli aspetti giuridici dei servizi offerti dalla società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (dubbio se non sia contraria al diritto UE una normativa che impone a carico di un gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare, senza previa notifica alla Commissione UE, degli obblighi informativi e fiscali, introducendo in particolare l'obbligo di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti, l'obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta, l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia e, anche con riguardo a questi ultimi, l'obbligo di operare quali responsabili d'imposta in relazione all'imposta di soggiorno).</p>
Cause riunite C-721/19 e C-722/19	Consiglio di Stato	<p>Giochi e scommesse – Lotterie nazionali ad estrazione istantanea–Rapporto concessorio - Interpretazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, di cui agli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, nonché dei principi euro-unitari di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché – laddove ritenuti applicabili – degli artt. 3 e 43 della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale - quale quella contenuta nell'art. 20, comma 1, del d.l. n. 148/2017, convertito dalla l. n. 172/2017 - che autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. gratta e vinci), sino al termine ultimo del 30/12/2028 previsto dall'art. 4.1 dell'atto di concessione, senza l'indizione di una nuova gara, in un momento anteriore rispetto alla scadenza della concessione e in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato).</p>
<b>TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-693/19	Tribunale Ordinario di Milano	<p>Contratti con il consumatore- Vessorietà della clausola- Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto- Interpretazione della direttiva 93/13, concernete le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, artt. 6 e 7 e dell'art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”), Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (dubbio sulla compatibilità con le norme di diritto euro-unitario in materia di tutela del consumatore, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell’U.E., della normativa processuale nazionale, come applicata dalla giurisprudenza interna, che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e che preclude allo stesso giudice, nel caso in cui il consumatore manifesti la volontà di volersi avvalere dell’abusività della clausola contenuta nel contratto in forza del quale è stato formato il titolo esecutivo, di superare gli effetti del giudicato implicito)</p>
C-831/19	Tribunale Ordinario di Milano	<p>Contratti con il consumatore- Vessorietà della clausola- Giudicato implicito in relazione a decreto ingiuntivo non opposto – Interpretazione degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13 concernete le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e dell'art. 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. (dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che preclude al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato - mancata vessatorietà di una clausola contrattuale - al momento in cui il fideiussore, avuta consapevolezza del proprio status di consumatore precluso dal diritto vigente, richieda di effettuare un simile sindacato)</p>

**ALL. IV*****Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Affari economici e finanziari (2 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_2143</b> C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	16/02/2018
<b>2019_2042</b>	Incompleto recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	07/03/2019

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Affari esteri (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2003_2061</b>	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	TREN	Violazione diritto dell'Unione  Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Parere motivato art. 258 TFUE	16/03/2005
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione  Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

				ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".		
--	--	--	--	---	--	--

**Affari interni (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2012_2189</b>	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012
<b>2016_2095</b>	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	17/05/2017

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2019_2100</b>	Permesso unico, direttiva 2011/98/UE	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
------------------	--------------------------------------	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

**Agricoltura (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015
<b>2015_2174</b> C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	05/09/2019

**Ambiente (21 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2003_2077</b> C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2004_2034</b> C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018
<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260TFUE	16/05/2018
<b>2009_4426</b>	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	26/03/2015
<b>2011_2215</b> C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	21/03/2019
<b>2013_2022</b>	Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/01/2018

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	acustiche strategiche					
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014	
<b>2014_2059</b> C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	16/09/2019	
<b>2014_2147</b> C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	17/10/2018	
<b>2015_2043</b> C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	26/07/2019	
<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019	

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2017_2172</b>	Habitat. Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2017_2181</b>	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	8/11/2018
<b>2019_2085</b>	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/06/2019

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.					
<b>2019_0218</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	27/11/2019	
<b>2019_2142</b>	Gas fluorurati a effetto serra, mancato rispetto degli obblighi di notifica del regolamento UE 517/2014	CLIM	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019	
<b>2019_2261</b>	Mancata comunicazione del report sulla raccolta e sul riciclaggio delle pile esauste	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	10/10/2019	
<b>2019_0329</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/410 del Parlamento	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2019	

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	<p>europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione UE 2015/1814</p>				
<b>2019_0330</b>	<p>Mancato recepimento della direttiva UE 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati</p>	SANTE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	22/11/2019

**Appalti (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2014_4011</b> C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	19/09/2019

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Livorno					
<b>2017_2090</b>	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	07/06/2018	
<b>2018_2273</b>	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	27/11/2019	

**Comunicazioni (1 infrazione)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2005_5086</b>	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/07/2007

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Concorrenza e aiuti di Stato (5 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2006_2456</b> C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010
<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
<b>2012_2201</b> C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
<b>2012_2202</b> C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/09/2015
<b>2014_2140</b>	Mancato recupero degli aiuti di	COMP	Violazione diritto	Ricorso art. 260	12/09/2018

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

C-576/18	stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna		dell'Unione	TFUE	
----------	---	--	-------------	------	--

**Energia (4 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2016_2027</b> C-434/18	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	11/07/2019
<b>2018_2021</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2018_2044</b>	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i	ENER	Mancato recepimento	Ricorso art. 258 TFUE	10/10/2019

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti				
<b>2018_2258</b>	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (direttiva sull'efficienza energetica)	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

**Fiscaltà e dogane (11 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2008_2010</b>	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2008_2164</b> C-63/19	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	30/01/2019

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2013_2251</b> C-304/18	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	11/07/2019
<b>2014_4075</b>	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2018_2054</b>	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2017_2114</b>	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	27/11/2019
<b>2018_4002</b>	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/11/2018
<b>2018_2010</b>	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato	25/07/2019

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto				art. 258 TFUE	
<b>2018_4141</b>	Regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE		24/01/2019
<b>2019_0055</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	TAXUD	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE		10/10/2019
<b>2019_0217</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	TAXUD	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE		27/11/2019

**ALL. IV*****Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Giustizia (5 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_2335</b>	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2019_0279</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/09/2019
<b>2019_2033</b>	Mancata ottemperanza della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto					
<b>2019_2104</b>	Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019	
<b>2019_2130</b>	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019	

**Lavoro e affari sociali (3 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_0264</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/09/2018

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2013_4199</b>	direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.				
<b>2014_4231</b>	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019

***Libera circolazione delle merci (1 infrazione)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_4021</b>	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2018

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA*****Libera prestazione dei servizi e stabilimento (4 infrazioni)***

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2011_2026</b>	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/03/2019
<b>2018_2175</b>	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019
<b>2018_2295</b>	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
<b>2018_2374</b>	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

	Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.				
--	--	--	--	--	--

**Pesca (1 infrazione)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2015_2167</b>	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	8/12/2016

**Salute (3 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
------------------	---------	----	--------------------	------	----------------

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2014_0386</b> C-481/18	Mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani .	SANCO	Mancato recepimento	Sentenza art. 258 TFUE	29/07/2019
<b>2014_2125</b>	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

ALL. IV**Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

Aggiornato al 31 dicembre 2019

**CLASSIFICAZIONE PER MATERIA****Trasporti (6 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2012_2213</b>	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	20/11/2013
<b>2013_2155</b>	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/09/2015
<b>2014_0515</b>	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	07/12/2017
<b>2014_4187</b>	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	22/10/2015

ALL. IV***Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)****Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER MATERIA**

<b>2017_2044</b>	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2019_2279</b>	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	10/10/2019

ALL. V*Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea**Aggiornato al 31 dicembre 2019***CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE\***

\* **N.B.** *La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (21 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2003_2077</b> C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	2/12/2014
<b>2004_2034</b> C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	31/05/2018

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2007_2195</b> C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	16/07/2015
<b>2009_2034</b> C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	16/05/2018
<b>2009_4426</b>	Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	26/03/2015
<b>2011_2215</b> C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	21/03/2019
<b>2013_2022</b>	Non corretto recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/01/2018
<b>2013_2177</b>	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/10/2014
<b>2014_2059</b> C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	16/09/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2014_2147</b> C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	17/10/2018
<b>2015_2043</b>	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto(NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	26/07/2019
<b>2015_2163</b>	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare Art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2017_2172</b>	Regolamento (UE) n. 511/2014 del 16 aprile 2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2018_2021</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2017_2181</b>	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_2249</b>	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018
<b>2019_0218</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/2102 del Parlamento e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	ENVI	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
<b>2019_0329</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione UE 2015/1814.	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/11/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2019_0330</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati	SANTE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/11/2019
<b>2019_2142</b>	Gas fluorurati a effetto serra, mancato rispetto degli obblighi di notifica del regolamento UE 517/2014	CLIM	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2019_2261</b>	Ma ncata comunicazione del report sulla raccolta e sul riciclaggio delle pile esauste	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	10/10/2019

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (13 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2006_2456</b> C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 260 TFUE* <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
<b>2008_2010</b>	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2012_2201</b> C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE	21/11/2012
<b>2013_2251</b> C-304/08	Perdita di risorse proprie tradizionali per mancato recupero da parte del fisco nell'ambito di un'operazione antifrode	BUDG	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	11/07/2019
<b>2014_2143</b> C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	16/02/2018
<b>2014_4075</b>	Normativa italiana relativa all'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa non di lusso in Italia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	24/01/2019

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2017_2114</b>	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
<b>2018_2054</b>	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso Art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2018_2010</b>	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2018_4002</b>	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	08/11/2018
<b>2019_0055</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni	TAXUD	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	10/10/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2019_2042</b>	Incompleto recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art.258 TFUE	07/03/2019
<b>2019_0217</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale dell'Unione europea	TAXUD	Mancato recepimento	Parere motivato art.258 TFUE	27/11/2019

#### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2018_2335</b>	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2019_0279</b>	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	18/09/2019
<b>2019_2033</b>	Mancata ottemperanza della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio pacchetto	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2019_2104</b>	Direttiva 2012/29/UE sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2019_2130</b>	Direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di mercato	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2019
------------------	--	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

#### MINISTERO DELL'INTERNO (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2012_2189</b>	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
<b>2016_2095</b>	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	17/05/2017

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (12 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2003_2061</b>	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	MOVE	<p>Violazione diritto dell'Unione</p> <p>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".</p>	Parere motivato Art. 258 TFUE	16/03/2005
<b>2010_2185</b>	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	<p>Violazione diritto dell'Unione</p> <p>Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".</p>	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011
<b>2012_2213</b>	Cattiva applicazione della direttiva 92/220/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	20/11/2013
<b>2013_2155</b>	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	24/09/2015

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2014_0515</b>	Mancato recepimento della direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE	EMPL	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/12/2017
<b>2014_4011</b> C-526/17	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia-Livorno	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	19/09/2019
<b>2014_4187</b>	Attuazione della direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	22/10/2015
<b>2017_2044</b>	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	17/05/2018

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2017_2090</b>	Compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/06/2018
<b>2018_2273</b>	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	27/11/2019
<b>2019_2085</b>	Mancata notifica delle disposizioni nazionali relative all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 e 4, del Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il Regolamento CE n. 1013/2006 e la direttiva	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	06/06/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2019_2279</b>	2009/16/CE.	MOVE		Messa in mora art. 258 TFUE	10/10/2019
	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.				

Procedure d'infrazione - Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

### MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI (6 infrazioni<sup>1</sup>)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2007_2229</b> C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
<b>2012_2202</b> C-302/09	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/09/2015
<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
<b>2014_4231</b>	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019
<b>2018_0264</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	21/09/2018

<sup>1</sup> La procedura d'infrazione n. 2013/4199 è di competenza anche del Ministro della pubblica Amministrazione. La procedura 2018/0264 è di competenza anche del Ministero della Salute.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

	un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.				
<b>2019_2100</b>	Permesso unico, direttiva 2011/98/UE	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019

#### MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2013_2092</b> C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	12/08/2015
<b>2015_2174</b> C-443/18	Xylella fastidiosa in Italia	SANTE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	05/09/2019
<b>2015_2167</b>	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MARE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	8/12/2016

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

**MINISTERO DELLA SALUTE (5 infrazioni)**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2014_2125</b>	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2014_0386</b> C-481/08	Mancato recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	SANCO	Mancato recepimento	Sentenza Art. 258 TFUE	29/07/2019
<b>2016_2013</b>	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	15/02/2017

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2018_2044</b> C-744/19	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	24/01/2019
<b>2018_0264</b>	Mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	10/10/2019

#### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (6 infrazioni)\*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2005_5086</b>	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	18/07/2007

\* La procedura 2018/2021 è anche di competenza del Ministero dell'ambiente.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

<b>2011_2026</b>	quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MARK	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	26/09/2013
<b>2016_2027</b> C-434/18	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 258 TFUE	11/07/2019
<b>2018_2021</b>	Non corretta trasposizione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/05/2018
<b>2018_4021</b>	Problematiche relative ad irregolarità dei serbatoi di GPL ricondizionati	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	19/07/2018
<b>2018_2258</b>	Parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 sull'efficienza energetica	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

**MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE (2 infrazioni)**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA\***

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
<b>2013_4199</b>	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.)	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015
<b>2014_4231</b>	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	25/07/2019

\* Le procedure 2013/4199 e 2014/4231 sono anche di competenza del Ministero del lavoro.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (3 infrazioni)**  
**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE**

<b>Numero Procedura</b>	<b>Oggetto</b>	<b>DG</b>	<b>Tipo inadempimento</b>	<b>Fase</b>	<b>Data Decisione</b>
<b>2018_2175</b>	Non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	07/03/2019
<b>2018_2295</b>	Non conformità alla Direttiva 2005/36/UE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	27/11/2019
<b>2018_2374</b>	Presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	06/06/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione  
(agg. 31/12/2019)

**Procedure d'infrazione di COMPETENZA ESCLUSIVA  
di REGIONI e/o di ENTI LOCALI (2 infrazioni)**

Numero Procedura	Oggetto	DG	Amministrazione competente	Fase	Data Decisione
<b>2008_2164</b> C-63/19	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia	TAXUD	Regione Friuli Venezia Giulia	Ricorso Art. 258 TFUE	30/01/2019
<b>2014_2140</b> C-576/18	Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	COMP	Regione Sardegna	Ricorso Art. 260 TFUE	12/09/2018

**ALL VI****Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)**

aggiornato al 31 dicembre 2019

<b>1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	
SA 32014 - SA32015 - SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)	Inizio indagine formale 05/10/2011
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Presunti aiuti alla SAREMAR - Denuncia relativa aiuti incompatibili alla SAREMAR dalla Regione Sardegna - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia - Denuncia per la vendita di SIREMAR - Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 - Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA -Denuncia riguardante misure concesse a Saremar dalla Regione Sardegna - NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA - NUOVA CONVENZIONE SIREMAR -	Inizio indagine formale 07/12/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS A Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014

SA 48171	Alitalia	Inizio indagine formale 23/04/2018
SA 38399	Tassazione dei Porti	Inizio indagine formale 15/11/2019
<b>2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti</b>		
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Data</b>
SA 35842 SA 35843	CSTP e BUONOTOURIST. Compensazioni per obblighi di servizio pubblico	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
(N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		

